



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

15 FEBBRAIO 2024

### DICHIARAZIONI DEI REDDITI TARDIVE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2024

Entro il prossimo 28 febbraio 2024, i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che non avessero ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022, potranno avvalersi del termine di 90 giorni per l'invio "tardivo". La "dichiarazione tardiva", ossia quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (30 novembre 2023 per i redditi 2022) viene sanzionata ma evita di ricadere nelle conseguente previste in caso di "dichiarazione omessa". Le dichiarazioni in scadenza lo scorso 30 novembre 2023 e presentate a decorrere dal 29 febbraio 2024 saranno considerate "omesse".

### AL VIA LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024

Il 1° febbraio si è aperta la stagione per l'invio della **dichiarazione Iva annuale 2024**, relativa al periodo d'imposta 2023. Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali, nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024**.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Dopo [l'approvazione e pubblicazione dei modelli](#) Iva e Iva Base 2024 e delle relative istruzioni, avvenuta con Provvedimento del 15 gennaio, e delle [specifiche tecniche](#), approvate con successivo Provvedimento del 26 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche i software per la [compilazione](#) ed il [controllo](#).

Il primo consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2024 e della dichiarazione modello Iva Base 2024 da presentare in via autonoma. Tramite una serie di domande il software determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Il secondo, invece, permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

### RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS 35% PER FORFETARI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

**I contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione "ordinaria" alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2024.** Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L'adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L'accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.

Nell'effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l'età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d'imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d'imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all'agevolazione contributiva.

### RIFORMA DELL'IRPEF 2024: LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE

Con la [circolare n. 2/E](#) del 6 febbraio 2024, l'Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.

In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il D.lgs. ha previsto, tra l'altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d'imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l'abrogazione della normativa relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace).

#### Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

La circolare illustra, limitatamente al periodo d'imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall'articolo 1, comma 1, del decreto in argomento, come di seguito riportati:

1. 23% per i redditi fino a 28mila euro
2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro

3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall'articolo 11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all'anno 2024, la circolare specifica che:

- è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote
- il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione
- l'aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa
- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

#### **Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir). Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l'ammontare del reddito escluso da imposizione (la *no tax area*), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati. L'Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo. In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.

Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

#### **Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali**

L'articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l'anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, DI n. 34/2020).

La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull'importo della detrazione determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*bis*, del Tuir.

#### **Abrogazione dell'Ace**

La circolare, infine, si sofferma sull'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

### **APPROVATO IL MODELLO CU 2024: SCADENZE E NOVITÀ**

Con Provvedimento n. 8253 del 16 gennaio 2024, del direttore dell'Agenzia Entrate è stato approvato il modello relativo alla "Certificazione Unica - CU 2024", relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta utilizzano la **Certificazione Unica 2024** (CU), per attestare:

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

Va ricordato che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero **entro il 31 ottobre 2024**.

Nella versione aggiornata della CU, infatti, si segnalano tra le altre cose:

- la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
- la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
- l'innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
- l'indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
- la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

### **COME SI UTILIZZA LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI: LA GUIDA DELLE ENTRATE AGGIORNATA AL 2024**

Per determinate tipologie di spese per interventi edilizi è stata introdotta la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di **cedere ad altri soggetti il credito d'imposta spettante**. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà:

- di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione;
- di utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

L'Agenzia Entrate, per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, ha predisposto un'apposita procedura web, la "**Piattaforma Cessione Crediti**", nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta "cedibili" a terzi.

Nel recente [aggiornamento di gennaio 2024](#) della guida dedicata, l'Agenzia illustra in dettaglio il **funzionamento della procedura**. Nella home page della stessa "Piattaforma" è disponibile anche un manuale per l'utente.

#### **AFFITTI BREVI: CEDOLARE SECCA AL 26% SE GLI IMMOBILI LOCATI SONO PIÙ DI DUE**

Cedolare secca più cara per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni. Ma solo se gli immobili sono più di due. A prevederlo l'Articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2024 ([legge n. 213/2023](#)) che modifica la disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili.

La misura, in particolare, si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche. Se viene concesso in locazione breve un solo immobile, l'aliquota è confermata al 21%. Se, invece, sono concessi in locazione breve **più immobili**, su uno a scelta del contribuente si applica l'aliquota del 21%, mentre **sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa si applica il 26%**.

In caso le unità concesse in locazione breve siano **più di quattro**, l'attività si intende **svolta in forma imprenditoriale** e, quindi, sarà necessario aprire la partita Iva.

#### **RITENUTA D'ACCONTO PER AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE DAL 1° APRILE 2024**

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti cambiamenti riguardo l'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni.

A partire dal **1° aprile 2024**, l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto è stato esteso:

- agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
- ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La ritenuta d'acconto è pari al 23% ed è calcolata sul 50% dell'ammontare della provvigione. Tuttavia, se l'agente comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile su cui si calcola la ritenuta d'acconto scende al 20% dell'ammontare della provvigione.

(dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### **AVVISO DI RISERVATEZZA**

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Nuoro**

